



ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

Perugia, lì 19 settembre 2018
Prot. n. 1754

Spett.le

Comune di Norcia

C.O.C. Viale XX Settembre

06046 Norcia (PG)

comune.norcia@postacert.umbria.it

c.a.

Responsabile Area Edilizia Privata, Urbanistica,

Pianificazione Territoriale e Ricostruzione

Dott. Ing. Maurizio Rotondi

tecnico_oo.pp.@comune.norcia.pg.it

Spett.le

Servizio Geologico e Sismico

P.zza Partigiani 1

Perugia (PG) Regione Umbria

bvujovic@regione.umbria.it
geologia@regione.umbria.it

Spett.le

Ufficio Speciale Ricostruzione

Regione Umbria

Via Romana Vecchia

Foligno (PG)

ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

usr@regione.umbria.it

Oggetto: Avviso manifestazione di interesse e contestuale presentazione dell'offerta per l'affidamento di incarichi per la redazione di piani attuativi relativi alle frazioni di Campi Alto, Nottoria, Ancarano Sant'Angelo, Ancarano Pie' la Rocca, Ancarano Capo del Colle, Ancarano Pie' del Colle nel Comune di Norcia (pubblicato all'Albo pretorio on line e al sito internet istituzionale del Comune di Norcia). -

Diffida Vs. Prot. n. 19027 del 14/09/2018 e Vs. PEC 18/09/2018.



ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

Con riferimento all'Avviso in oggetto, si fa presente quanto segue.

a) Con nostra PEC 14/09/2018, prot. 1722 (all. 1) si chiedevano allo Spett.le Comune in indirizzo chiarimenti su tre profili dell'Avviso in oggetto.

b) Con comunicazione Prot. n. 19027 del 14/09/2018 del Comune di Norcia pubblicata al sito istituzionale dell'Ente (all. 2), quanto ai punti 1 e 2 si recepivano le osservazioni dello scrivente Ordine, mentre con riguardo al punto 3, si forniva risposta che imponeva a questo Ordine l'invio di nota di risposta a mezzo PEC in data 18/09/2018 (all. 3), nella quale: da un lato, si prendeva atto della prima parte della risposta; dall'altro, si osservava che

“quanto previsto alle ultime due righe (*“qualora si ritenga necessario effettuare ulteriori indagini, il professionista si limiterà ad indicarne in sede di redazione del Piano l'eventuale necessità”*) risulterebbe non conforme a logica e ragionevolezza, atteso che, trattandosi di piani attuativi costituenti variante al PRG, per legge impongono la previa realizzazione di tutti gli studi necessari (idraulici, sismici, geotecnici, etc.).

Ad avviso dello scrivente, pertanto, appare indispensabile, oltrechè opportuno, indicare in sede di offerta le indagini necessarie.”

e conseguentemente si chiedevano

“i necessari ed opportuni chiarimenti ed, ove occorra, la rettifica/integrazione dell'Avviso e/o della risposta al Quesito n. 3 (Vs. Prot. n. 19027 del 14/09/2018) con congrua riapertura dei termini per la presentazione delle domande.”

riservando espressamente ogni successiva iniziativa avverso l'Avviso.

c) Con PEC 18/09/2018, Prot. n. 19237 (all. 4), il Comune di Norcia confermava i contenuti della propria comunicazione Prot. n. 19027 del 14/09/2018 ribadendo quanto già comunicato sub p.to 3 prima parte di tale risposta ed eludendo totalmente la richiesta di chiarimenti avanzata il 18/09 u.s. dallo scrivente Ordine, affermando che eventuali *“elementi aggiuntivi di costo potranno essere soltanto valutati in una fase successiva e qualora l'Ufficio Geologico della Regione ne accerti l'ammissibilità, unitamente all'Ufficio del Commissario Straordinario”*.

* * *

Tale risposta appare oggettivamente “irricevibile” da parte dello scrivente Ordine per le seguenti ragioni.

A) Com'è noto, la normativa della Regione Umbria in materia di pianificazione attuativa, impone:

- una serie di elaborati minimi per i piani attuativi per la componente geologica idrogeologica ed idraulica e di microzonazione sismica (art. 56 comma 12, art. 28 comma 10 L.Reg. Umbria 1/2015 e s.m.i. ed art. 89, D.P.R. 380/2000 alla luce della sent. Corte Cost. 68/2010, nonché art. 111 comma 1, Reg.Reg. Umbria n. 2/2015 e s.m.i.), tra i quali *“relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree interessate, comprendente gli studi di microzonazione sismica di dettaglio di cui alla Delib.G.R. n. 377/2010, nonché verifica di compatibilità idrogeologica ed idraulica”*;
- l'obbligatoria certificazione delle relazioni geologiche, idrogeologiche ed idrauliche, nonché gli studi di microzonazione sismica da parte del professionista tecnico competente che le regie (art. 28 comma 11,



ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

L.Reg. Umbria 1/2015 e s.m.i.). **Tale attività di certificazione di adeguatezza del contenuto delle suddette relazioni, non sarebbe neppure ipotizzabile senza le necessarie e dovute indagini presupposte.**

B) Com'è altresì noto, l'art. 23, comma 6, del d.lgs. 50/2016 specifica che sin dal progetto di fattibilità deve assicurarsi lo svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, geotecniche e sismiche.

In attesa dell'adozione ed entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 23, comma 3, del d.lgs. 50/2016, al fine di porre in essere le valutazioni o approvazioni di cui agli artt. 26 e 27 dello stesso d.lgs. 50/2016, le verifiche di compatibilità e le presupposte indagini in esame non possono che identificarsi mediante riferimento ai seguenti elaborati di cui all'art. 10 dell'allegato XXI del previgente d.lgs. 163/2006:

i) relazione geologica e geoidrologica, che: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo; definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo; illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere;

ii) relazione geotecnica e geomeccanica, che: definisce, alla luce di specifiche indagini, il comportamento meccanico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso; illustra i calcoli per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno;

iii) relazione sismica, che: comprende l'inquadramento geologico e morfologico; riporta l'individuazione delle categorie sismiche a cui afferiscono le opere in progetto, con riferimento alle macrozone stabilite dalla normativa vigente; indica i criteri di progettazione utilizzati nelle verifiche e della normativa di riferimento.

Sulla base delle previsioni di cui sopra, la relazione geologica - con quella geotecnica, cui è necessariamente propedeutica - risulta parte essenziale ed integrante di ogni livello della progettazione delle opere private e pubbliche, come riconosciuto:

i) sia dagli unanimi indirizzi giurisprudenziali che si sono susseguiti prima della pubblicazione del d.lgs. 50/2016, secondo cui la relazione geologica è un elaborato progettuale che deve essere acquisito in ogni livello della progettazione e non può essere - in alcun modo - soggetta a valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione oppure surrogata da una valutazione di idoneità da parte di professionista diverso dal geologo oppure sostituita da altra relazione geologica non pertinente sul piano cronologico, geografico e tecnico-funzionale, ivi inclusa quella redatta per costruzioni su fondi finitimi, confinanti o territorialmente adiacenti (cfr.: Cons. Stato, V, 20 luglio 2016, n. 3285; Id. 14 aprile 2016, n. 1492; Id., 14 aprile 2016, n. 1494; Cons. Stato, IV, 9 febbraio 2012, n. 686; Cons. Stato, VI, 24 novembre 2011, n. 6207; Cons. Stato, V, 15 ottobre 2010, n. 7515; Consiglio Stato, VI, 23 settembre 2009, n. 5666; Cons. Stato, II, 25 marzo 1992, parere n. 164; T.A.R. Sardegna, I, 28 febbraio 2013, n. 188; TAR Lazio - Roma, II *ter*, 14 luglio 2011, n. 6324);

ii) sia dalla prevalente giurisprudenza successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, che ha ripreso pedissequamente quella sopra riportata (cfr.: Cons. Stato, V, 14 agosto 2017, n. 4003; Id., 7 luglio 2017, n. 3364; Id., 21 giugno 2017, n. 3044; Id., 12 maggio 2016, n. 1918);



ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

iii) sia dall'A.N.A.C. (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) con le Linee Guida n. 1 in relazione al divieto di subappalto di cui all'art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016, nonché, in precedenza, con delibera n. 583/2016, determinazione n. 4/2015, parere n. 52/2010, parere n. 137/2011 e determinazione n. 3/2002.

Risulta, in sostanza, innegabile che nel vigente assetto normativo e giurisprudenziale sussiste un principio generale in virtù del quale gli studi geologici debbano essere necessariamente acquisiti, anche ai fini della valutazione geotecnica e sismica, in ogni livello della progettazione di costruzioni di natura privata e pubblica.

Ciò in virtù della rilevante funzione che svolge la presupposta valutazione geologica in dette valutazioni geotecnica e sismica, laddove *“essa costituisce il punto di partenza obbligatorio per tutte le altre attività progettuali successive, non potendosi ovviamente correre il rischio, parafrasando le Sacre Scritture, di «costruire sulla sabbia»”* (T.A.R. Puglia - Lecce, II, 21 giugno 2007, n. 2483).

Non è dubitabile, pertanto, la necessità di eseguire accurati studi ed indagini geologiche, da trasfondere nella modellazione geologica, geotecnica e sismica, che sono ineludibili in ogni livello di progettazione per le commesse pubbliche, ma anche per i lavori privati.

C) Per quanto precede, nel caso di specie appare del tutto irragionevole ed illogico motivare un'impropria posticipazione dei prescritti studi ed indagini geologiche (ma anche idrauliche e sismiche) di dettaglio con generiche esigenze di costi; ciò tanto più in località per le quali il Comune, per quanto noto allo scrivente Ordine, neppure dispone di studi di MZS di III livello (ad eccezione di Campi Alto).

Se si procedesse in tale direzione, da un lato, l'utilità e l'efficacia dell'intero impianto della ricostruzione verrebbe posto in seria discussione, atteso che non potrebbe in alcun modo garantire la pubblica incolumità e gli stessi obiettivi della ricostruzione; dall'altro, non consentirebbe in alcun modo ai professionisti geologi di rispondere consapevolmente all'Avviso in oggetto.

Sul punto, per tutto quanto sopra esposto, lo scrivente Ordine riserva espressamente di diffidare i propri Iscritti dal manifestare la propria disponibilità ed interesse in relazione all'Avviso in oggetto, in quanto lo stesso non prescrive di indicare in sede di offerta tutte le indagini necessarie *ex lege*.

* * * * *

Tutto ciò premesso, con la presente lo scrivente Ordine

DIFFIDA

il Comune di Norcia a rettificare il Bando di cui all'oggetto apportando le modifiche ed integrazioni **necessarie a garantire il rispetto della normativa e delle determinazioni amministrative sopra indicate**, ove occorra con riapertura di congrui termini.

In caso contrario, questo Ordine si riserva espressamente ogni iniziativa presso le competenti Autorità Giudiziarie a tutela delle prerogative della professione di Geologo.

Si fa espressamente salva la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli indicati nella presente nota, nonché la facoltà di esperire azione risarcitoria stante la palese illegittimità



ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

dell'Avviso in oggetto, avvertendo sin d'ora che l'inerzia dinanzi alla presente costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio.

La presente è trasmessa per opportuna conoscenza anche alla Regione del Umbria, Ufficio Geologico e Sismico ed all'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma dell'Umbria, con richiesta di una tempestiva valutazione di quanto segnalato, ivi compresa ogni opportuna iniziativa da adottarsi a tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Confidando nel tempestivo esercizio da parte del Comune in indirizzo dei poteri di autotutela amministrativa al fine di ripristinare la legalità violata, rimango a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimento ed invio i migliori saluti.

Il Presidente
Dott. Geol. Filippo Guidobaldi

Allegati in unico file: c.s.d.

